



MUNICIPALITÀ II
AVVOCATA MONTECALVARIO SAN GIUSEPPE PORTO MERCATO PENDINO
Direzione Municipalità
ORDINANZA n. 102 del 16/12/2025

Oggetto: “Istituzione per il giorno 19 dicembre 2025, dalle ore 07:00 alle ore 17:00 o comunque fino a cessate esigenze, di un dispositivo temporaneo di circolazione e di sosta in Salita San Raffaele e strade limitrofe, per consentire i lavori di messa in sicurezza del muro di cinta dell’edificio comunale ex OPG”.

IL COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ TECNICHE
con delega di funzioni dirigenziali di cui alla disposizione dirigenziale n. 28 del 06/05/2024

Premesso che:

- con nota, PG/2025/646802 del 16/07/2025 il Servizio Gestione Emergenze e Protezione Civile, Turno di Guardia H24, ha comunicato che, a seguito segnalazione del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, il giorno 16/07/2025 è intervenuto in Salita San Raffaele tra il civico 29 e l’incrocio con Vico Lungo San Raffaele riscontrando quanto segue: *“la caduta di calcinacci in Salita San Raffaele tra il civico 29 e l’incrocio con vico Lungo San Raffaele, dal fabbricato indicato come Ex OPG di proprietà comunale con accesso da Piazzale Antonia Bernardini”*;
- con la medesima nota il citato Servizio ha rappresentato che, nelle more dell’intervento definitivo, Napoli Servizi S.p.A. ha eseguito delimitazione provvisoria dell’area con picchetti metallici, rete PVC ad alta visibilità, segnaletica di “strada chiusa” e interdizione al transito veicolare e pedonale;
- con nota PEC del 16/12/2025 la Napoli Servizi S.p.A. ha comunicato la necessità di interdire il transito veicolare e pedonale, per consentire l’utilizzo di un’autogrù con cestello elevatore e l’esecuzione delle lavorazioni di messa in sicurezza;

Considerato che:

- con l’O.D. n. 56 del 21/07/2025 è stato istituito un dispositivo di circolazione temporaneo in Salita San Raffaele e strade limitrofe a tutela della pubblica incolumità;

Ritenuto che:

- occorre che venga istituita una particolare disciplina di circolazione e sosta, per consentire l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del fabbricato comunale;

Attestato che:

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell’apposita sezione del P.I.A.O. e pertanto non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune di Napoli;

Letti:

- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;
- il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

ORDINA

Istituire, per il giorno 19 dicembre 2025, dalle ore 07:00 alle ore 17:00 o comunque fino a cessate esigenze:

- **il divieto di sosta e di fermata su ambo i lati H24, con rimozione coatta**, in Salita San Raffaele, tratto a partire da vico Medici a Materdei alla confluenza con via Amato di Montecassino;
- **il divieto di transito pedonale** in salita San Raffaele dall’incrocio con vico Lungo San Raffaele fino al civico 29;
- **il divieto di transito veicolare** in salita San Raffaele dall’incrocio con vico Medici a Materdei fino al civico 29.



Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto.

La circolazione veicolare sarà in ogni caso garantita dalla viabilità circostante.

La Napoli Servizi S.p.A dovrà: installare la segnaletica necessaria a garantire in sicurezza l'attuazione del presente dispositivo provvisorio di traffico; tenere in buono stato manutentivo la segnaletica provvisoria installata per tutta la durata di vigenza del presente dispositivo di traffico; ripristinare, al completamento dell'intervento, lo stato dei luoghi e della segnaletica orizzontale, verticale e complementare preesistente.

Il Servizio di Polizia Locale, per esigenze di ordine pubblico e/o per esigenze connesse con la fluidità e/o la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, potrà disporre ogni altro ulteriore provvedimento che si ritenga necessario a risolvere situazioni contingenti, prescindendo dalla segnaletica in atto, nonché modificare il presente dispositivo di traffico a seconda delle esigenze del traffico veicolare e pedonale.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma all'art.3 comma 4 della legge 241/1990 avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato.

Sottoscritta digitalmente da
Il Coordinatore delle A.T.
funz. E.Q. ing. Benedetto De Vivo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.